



COMUNITÀ DI PRIMIERO  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTO DEL PRESIDENTE N.18 DI DATA 10/11/2022

**OGGETTO:** “Centro di aggregazione territoriale”: approvazione del bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dello schema di convenzione e individuazione del relativo contributo.

L’anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **15:00** nella sede istituzionale dell’Ente, il Presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, con l’assistenza del Segretario Reggente, Sonia Zurlo, **EMANA** il provvedimento in oggetto.

**IL PRESIDENTE**

Premesso quanto segue:

La legge Provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi.

La Comunità di Primiero:

- ✓ in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
- ✓ sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.

Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174, del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l’allegato E “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai “servizi e interventi in materia di assistenza e

inclusione sociale di gruppi vulnerabili”, stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito denominato Catalogo.

Con atto del Commissario della Comunità n. 72 di data 14 giugno 2022 sono stati approvati gli indirizzi in ordine alle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi socio assistenziali di livello locale rivolti ai minori e ai giovani del territorio in scadenza al 31.12.2022 stabilendo che per quanto riguarda il Centro di aggregazione territoriale la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – nella quale, nella sezione “orientamento alla scelta” consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.

Con il medesimo atto è stato stabilito di autorizzare le nuove procedure di affidamento per la durata di anni tre e di demandare al Responsabile del Settore Sociale la gestione di tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alle procedure di affidamento del servizio.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche dei servizi, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, i cui esiti sono riportati negli allegati all’Atto del Commissario n. 72/2022 è emerso, infatti, che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo per il Centro di aggregazione territoriale è costituito dall’art. 36 bis della L.P. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che il “Centro di aggregazione territoriale” sia da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nell’Allegato 1 “Motivazioni SINEG” al presente Atto, che contiene specifico ed apposito approfondimento in merito; il contributo che verrà concesso si qualifica pertanto come “non aiuto” ai fini della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 1 dell’art. 36 bis della L.P. 13/2007 prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L’Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per “servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili” siano da intendersi “tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della L.P. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all’art. 33”. Il “Centro di aggregazione territoriale” rientra tra gli interventi del Capo V della L.P. 13/2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all’art. 34, comma 2, lett. b).

In merito all’utilizzabilità e alla fondatezza giuridica dello strumento del contributo quale forma di affidamento/finanziamento di servizi sociali, si rinvia a quanto illustrato nelle premesse e nel citato Allegato E alle Linee Guida.

L'attuale servizio "Centro di aggregazione territoriale" è svolto presso una sede messa a disposizione da parte della Comunità di Primiero e si ritiene importante che il gestore operi sul territorio per garantire una risposta innovativa ai bisogni dei giovani, con una gestione flessibile ed in rete con il territorio.

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento del servizio "Centro di aggregazione territoriale", lo strumento del contributo, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Si propone di conseguenza di approvare l'Allegato 2 al presente provvedimento, avente ad oggetto "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio Centro di aggregazione territoriale", ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13". Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri (Allegato 2.1) per la valutazione dei progetti e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento. Quale ulteriore allegato al bando (Allegato 2.2) si propone di approvare uno schema di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento dei Servizi - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, gli impegni della Comunità, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione in caso di eventi straordinari o imprevisti. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Settore Sociale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura.

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che "in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza ed emergenza a supporto dei minori.

Il contributo è calcolato nei seguenti termini:

- Il contributo è riferito ad un periodo di attività per il Servizio che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.
- Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
- L'importo massimo del contributo, ammonta complessivamente ad € 59.000,00 annuali.
- L'importo complessivo del contributo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi di cui al precedente punto 2.

Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio-assistenziali di livello locale.

L'ammontare del contributo per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese riferite al biennio 2021/2022.

Si demanda a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Sociale l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione, nonché la stipula della stessa.

Si demanda altresì al medesimo Responsabile la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con il soggetto selezionato.

Si autorizza l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione.

Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui le stesse diventano esigibili.

Visti:

- la Legge Provinciale 06.07.2022, n. 7: *Riforma delle Comunità: modificazioni della legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n.3 *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino"*;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 *"Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42)*;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 25.01.2018;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del 21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Visto l'Atto del Commissario n. 119, dd. 13.12.2021, con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2022 – 2024, il bilancio di previsione 2022 – 2024, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.

Visto l'Atto del Commissario n. 128, dd. 23.12.2021, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2022- 2024.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato la Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato la Legge Regionale 03.05.2018, n.2, allegato e parte integrante al presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi degli artt. 17 e 17 bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm.,

#### **DISPONE**

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, quale strumento per finanziare il "Centro di aggregazione territoriale" il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di qualificare, per le motivazioni indicate nell'Allegato 1 al presente atto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, il servizio in oggetto come SINEG, servizio di natura non economica e di qualificare il contributo concessi come "non aiuto" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
4. di approvare, conseguentemente, il "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro di aggregazione territoriale", ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13" contenuto nell'Allegato 2, le modalità e i criteri per la valutazione del progetto contenuti nell'Allegato 2.1, lo schema provvisorio di "Convenzione per l'erogazione del servizio Centro di aggregazione territoriale" contenuti nell'Allegato 2.2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio di cui al precedente punto 1, è pari ad € 59.000,00 annui, ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio; resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.
6. di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Sociale l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Sociale all'assolvimento dei successivi adempimenti gestionali compresa la stipula della Convenzione con il soggetto selezionato, con i contenuti sintetizzati in premessa, e la sottoscrizione con lo stesso dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
8. di disporre la pubblicazione del bando di cui al precedente punto 4 sul sito web dell'ente;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

10. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..
  - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati parte integrante:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.
- Allegato 1 - "Motivazioni SINEG"
- Allegato 2 - "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio Centro di aggregazione territoriale"
- Allegato 2.1 - Modalità e i criteri per la valutazione del progetto
- Allegato 2.2 - Schema di convenzione

Il Segretario Reggente  
Sonia Zurlo



Il Presidente  
Roberto Pradel

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

---

Al presente atto è unito:

- certificato di pubblicazione